



**CITTÀ DI BONDENO**  
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N° 4  
DEL 12-01-2017

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **TRIBUTI COMUNALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **dodici** del mese di **gennaio** alle ore 21:00, nella Sala Consigliare presso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati a norma di legge al Signor **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Alan Fabbri** ed a tutti i sotto elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

<b>Cognome e Nome</b>	<b>A/P</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>A/P</b>
<b>Bergamini Fabio</b>	<b>P</b>	<b>Sartini Michele</b>	<b>P</b>
<b>Fabbri Alan</b>	<b>P</b>	<b>Piacentini Francesca</b>	<b>P</b>
<b>Bonati Ornella</b>	<b>P</b>	<b>Sgarbi Massimo</b>	<b>P</b>
<b>Bonifazi Sergio</b>	<b>P</b>	<b>Faraoni Ilaria</b>	<b>P</b>
<b>Tassi Francesca</b>	<b>P</b>	<b>Verri Mauro</b>	<b>P</b>
<b>Boccafogli Dugles</b>	<b>P</b>	<b>Lugli Omar</b>	<b>P</b>
<b>Toselli Edoardo</b>	<b>A</b>	<b>Corradi Tommaso</b>	<b>P</b>
<b>Bergonzini Lorenza</b>	<b>P</b>	<b>Pancaldi Luca</b>	<b>A</b>
<b>Tassinari Sara</b>	<b>P</b>		

Presenti n. 15 Assenti n. 2.

Il Presidente del Consiglio, Alan Fabbri, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Necco.

Sono presenti gli scrutatori:

Bonati Ornella  
Bergonzini Lorenza  
Sgarbi Massimo

Oggetto: **TRIBUTI COMUNALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.**

La seduta è stata validamente costituita alle ore 21:20. Presenti n. 15.

Sono presenti gli Assessori: Saletti, Vincenzi, Coletti, Cestari e Poltronieri.

Il Consiglio procede alla discussione congiunta dei punti nn. 2,3,4,5, 6 e 7 relativi al bilancio.

La relazione e gli interventi vengono conservati digitalmente nell'apposita raccolta delle sedute consiliari agli atti del comune, presso l'Area Affari Generali e Contratti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- la legge n. 147 del 2013, all'art.1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 commi 675 e 703, sancisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 707 e 708 della legge 147/2013 modifica a partire dal 1° gennaio 2014 il comma 2 dell'art. 13, D.L. 201/2011 per cui dispone:
  - a) che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota prevista per l'abitazione principale pari al 4 per mille, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; resta inoltre applicabile la detrazione prevista dal comma 10 art. 13 D.L. 201/2011 di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - b) L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
    - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
    - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle

Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

- la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato ulteriormente la disciplina IMU a decorrere dall'anno 2016, per cui all'art. 1 dispone:

- comma 13 - "A decorrere dall'anno 2016, sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ed i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- comma 10 - con decorrenza 1/1/2016 è introdotta una riduzione del 50 per cento sulla base imponibile dell'imposta municipale propria calcolata *"per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"*.
- comma 15 - Non si applica l'IMU alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- comma 53 - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013):

- che alla lettera a) dispone che dal 2013 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell' articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- che alla lettera f) riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO l'art. 2 comma 2 del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATA la propria delibera n. 11 del 28/01/2016 di determinazione delle aliquote IMU 2016;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, adottato con DCC n. 45 del 27/09/2012 e s.m.i. è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- A partire dall'anno 2015, il D.L. n. 47/2014 art. 9-bis stabilisce che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che con la legge di bilancio 2017 è stato inoltre prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali a tutto il 2017. Ne consegue che anche per il 2017 si mantengono le stesse aliquote adottate nell'anno 2016, ovvero:

1. ALIQUOTA RIDOTTA 0,4 per cento per le abitazioni principali classificate o classificabili in categoria A1, A8 E A9 e relative pertinenze;
2. ALTRI IMMOBILI:  
ALIQUOTA BASE 0,80 PER CENTO con le seguenti variazioni:
  - Aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari concesse in locazione alle condizioni stabilite da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma; tale aliquota si applica fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità;
  - Aliquota 0,78 per cento per i terreni agricoli;
  - Aliquota 0,99 per cento per le unità abitative e loro pertinenze diverse dalla abitazione principale, per le pertinenze di abitazione principale escluse da aliquota ridotta;
  - Aliquota 1,06 per cento per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5.
3. ALIQUOTA 0,46 per cento fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale.

Tale agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A..

CONSIDERATO che per effetto delle disposizioni più sopra indicate, comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), anche per il 2017 non è possibile determinare una aliquota inferiore allo 0,76 per i fabbricati di categoria catastale D, per cui rimane vigente il "Regolamento Comunale per il riconoscimento di agevolazioni fiscali " approvato con proprio atto n. 35 del 3 giugno 2013 che concede agevolazioni alle seguenti categorie:

- a) fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio già operanti sul territorio comunale e, comunque, potenzialmente da accatastare nella categoria catastale D. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dall'agibilità del fabbricato in questione;
- b) fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio e, comunque, accatastati o da accatastare nella categoria catastale D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività industriale e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- c) fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A..

VISTE altresì le seguenti disposizioni:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (cd. T.U.E.L.), fissa al 31 dicembre di ogni anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce che il termine entro il quale deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, corrisponde alla data fissata da norme statali, entro le quali deve essere approvato il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- il comma 13-bis e 15, art. 13 del D.L. 201/2011 ai sensi dei quali a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica tramite inserimento degli atti sull'apposito Portale del Federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato,

previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

DATO ATTO che l'art. 69 comma 9 del Disegno di Legge di Bilancio 2017 ha fissato al 28/02/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte dei comuni;

VISTO l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato, allegato;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica N. 16, oltre il Sindaco;

Presenti: n. 15

Votanti: n. 15

Astenuti n. ----

Voti a favore: n. 10

Voti contrari: n. 5 - Sgarbi, Faraoni, Verri, Lugli e Corradi (PD);

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto di tutto quanto esposto in premessa che qui s'intende integralmente richiamato.
- 2) Di confermare per l'anno 2017, le aliquote e la detrazione per abitazione principale adottate nel 2016 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU come segue:
  1. ALIQUOTA RIDOTTA 0,4 per cento per le abitazioni principali classificate o classificabili in categoria A1, A8 E A9 e relative pertinenze; ai sensi del comma 10, art. 13, D.L. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  2. ALTRI IMMOBILI:
    - ALIQUOTA BASE 0,80 PER CENTO con le seguenti variazioni:
      - Aliquota 0,46 per cento fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. Tale

agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;

- Aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari concesse in locazione alle condizioni stabilite da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma; tale aliquota si applica fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità e comunque non oltre il 31/12/2017;
  - Aliquota 0,78 per cento per i terreni agricoli;
  - Aliquota 0,99 per cento per le unità abitative e loro pertinenze diverse dalla abitazione principale, per le pertinenze di abitazione principale escluse da aliquota ridotta;
  - Aliquota 1,06 per cento per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5;
- 3) Di confermare, per l'anno 2017, la vigenza del "Regolamento Comunale per il riconoscimento di agevolazioni fiscali " approvato con proprio atto n. 35 del 3 giugno 2013 e s.m.i., in materia di IMU;
- 4) Di dare atto che il gettito relativo agli incassi IMU di competenza, inserito nella bozza di bilancio di previsione 2017 al Cap.20 , è pari ad EURO 3.200.000,00 ed è stato stimato in base ai seguenti elementi:
- alla banca dati catastale relativa al Comune
  - ai dati relativi ai versamenti definitivi del 2015
  - all'aumento degli estimi catastali del 5% e all'aumento dei redditi dei terreni del 25% previsto nella legge 662/1996
  - agli incassi relativi alla prima rata dell'anno 2016.
- 5) Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
- 6) Di dare atto che il parere favorevole del Revisore dei Conti è stato reso sullo schema di bilancio 2017 che comprende anche le deliberazioni delle aliquote comunali;
- 7) Di pubblicare la presente deliberazione in conformità alle normative vigenti in materia.

## **INDI**

con successiva votazione palese con n. 15 consiglieri presenti, n. 10 voti a favore e n. 5 contrari – Sgarbi, Faraoni, Verri, Lugli e Corradi (PD)

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

**DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 4 del 12-01-2017**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 94 del 29-11-2016**

Oggetto: **TRIBUTI COMUNALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere **Favorevole di Regolarità Tecnica**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Bondeno, **13-12-2016**

Il Dirigente

F.to **Dott.ssa Sabrina Cavallini**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere **Favorevole di Regolarità Contabile**.

Bondeno, **13-12-2016**

Il Dirigente del Settore Finanziario

F.to **Dott.ssa Sabrina Cavallini**



Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to **Alan Fabbri**

Il Segretario Generale  
F.to **Dott.ssa Stefania Necco**

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-line del Comune il 27-01-2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

F.to L'Incaricato alla pubblicazione

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-01-2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale  
F.to **Dott.ssa Stefania Necco**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Online di questo Comune dal 27-01-2017 al 11-02-2017 al n. 197.

Bondeno, **13-02-2017**

F.to Il Responsabile del Servizio Incaricato

---

**Attestato di conformità**

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo Comune

Il funzionario Comunale Incaricato

Bondeno, li \_\_\_\_\_